

TITOLO I°	PREMESSA
------------------	-----------------

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PRONTUARIO

Il “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” costituisce un allegato delle Norme Tecniche Operative del P.I.. Esso contiene le indicazioni normative e descrittive per la regolamentazione degli interventi edilizi, urbanistici ed ambientali nelle zone del territorio comunale.

Il “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”, sia per quanto riguarda i contenuti che la normativa è coerente con gli obiettivi generali del PAT e alle indicazioni contenute nel recente documento regionale “Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”, predisposto dal Dipartimento per l’urbanistica ed i beni ambientali della Regione Veneto per disciplinare il passaggio ai comuni delle competenze di controllo sugli interventi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L.R. 63/94, art. 9.

ART. 2 CARATTERI GENERALI

Il “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” è indirizzato prevalentemente all’edilizia di base, costituita dalle tipologie edilizie residenziali più semplici, che presentano moduli dimensionali e modelli organizzativi omogenei e standardizzabili.

Altre categorie tipologiche, sia residenziali che produttive, sono talmente rare da apparire eccezionali nel panorama complessivo.

Sotto il profilo normativo questi edifici ricadono nel P.I. nei tessuti urbanistici di tipo 1,2,3,4,5 e riguardano sia gli “edifici di interesse storico-ambientale che gli edifici presenti nei centri storici e nelle contrade sparse.

Le descrizioni analitiche e le indicazioni progettuali valgono per tutti gli edifici di questo tipo, indipendentemente dalla zona in cui si trovano.

TITOLO II°	TERRITORIO E AMBIENTE
-------------------	------------------------------

ART. 3 IL PAESAGGIO

Descrizione:

Dal punto di vista paesaggistico il territorio del Comune di Valli del Pasubio presenta, in ordine di superficie occupata, i seguenti tipi generali di paesaggio:

a) **Aree boscate**, Paesaggi forestali prealpini dell’orizzonte sub-alpino, montano e sub-montano su terreni in genere inclinati e accidentati; le principali formazioni riscontrabili sono in ordine di importanza: 1. Ceduo a sterzo e/o composto a turno da consuetudinario a irregolare, formato da Faggio e Carpino nero (nelle posizioni con suoli poco profondi e soleggiate); 2. Ceduo a sterzo, composto e/o Fustaia di Castagno, con Acero montano, Frassino maggiore e Betulla; 3. Giovani Fustaie in via di affermazione di Acero montano e Frassino maggiore, variamente mescolate alle precedenti in genere su vallette o luoghi umidi; 4. Rimboschimenti artificiali di Abete rosso e Larice.

b) **Aree prative** in genere variamente arborate, Paesaggi prealpini sub-montani e di alta collina con pascoli, prati, ex coltivi, con presenza molto variabile di colture legnose permanenti (vite,melo,pero), alberature varie e fasce boscate, localmente terrazzati; segni

diffusi di abbandono delle colture con tendenza alla involuzione vegetazionale o al rimboschimento naturale;

c) **Aree rocciose e ghiaioni**, Paesaggi sub-alpini, montani e rupestri, molto accidentati, con canali e pareti rocciose di tipo dolomitico, fortemente compenetrati con i seguenti;

d) **Prateria alpina, mughete, rupi boscate**, Paesaggi sub-alpini rupestri, con vegetazione pioniera prevalentemente erbacea e arbustiva, localmente arborea, di notevole interesse floristico;

e) **Aree di contrada**, Paesaggi antropizzati con presenza delle caratteristiche aree insediative sparse, fortemente compenstrate con le aree prative.

Tutela del paesaggio:

Le strade e i sentieri riscontrabili sulle mappe catastali e di proprietà pubblica sono patrimonio della collettività anche se non più funzionali alla circolazione e pertanto dovranno essere mantenute in condizioni tali da essere percorribili. È fatto divieto a chiunque di ostruirle anche mediante piantumazione. Il proprietario del fondo attiguo dovrà mantenere in buone condizioni l'eventuale muro di contenimento al fine di evitare il franamento ed in caso di deterioramento dovrà ripristinare lo stesso secondo le caratteristiche originarie e le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Fontane, abbeveratoi, pozzi, capitelli e altri manufatti identificati nella cartografia di P.A.T. come manufatti "minori" ma la cui immagine è ormai parte consolidata del paesaggio, dovranno essere mantenuti in buone condizioni da parte dei proprietari (o dal Comune se pubblici).

I muri di contenimento del terreno sia a valle che a monte di strade sia pubbliche che private in zona collinare e montana dovranno essere mantenuti nella loro immagine originaria. In caso di allargamenti o sistemazioni che richiedessero la demolizione del muro, questo dovrà essere ricostruito con gli stessi o analoghi materiali. Nel caso che situazioni geologiche particolari richiedessero la costruzione di più solide murature in calcestruzzo, queste dovranno essere rivestite all'esterno dagli stessi materiali con cui sono realizzati i muri circostanti o comunque tipici della zona. Le murature esistenti realizzate in calcestruzzo a vista laddove la loro presenza contrasti con l'immagine generale dell'ambiente, dovranno essere mascherate con essenze rampicanti sempreverdi. I muri di contenimento di nuova formazione devono comunque avere un'altezza massima di 3,00. Sono ammesse soluzioni alternative al muro di contenimento come da manuale di ingegneria naturalistica quali gradonate con talee, gradonate miste con talee e piantine, palizzate in legname e talee, muri di sostegno con armatura metallica (terre rinforzate) e sistemazioni con griglie, reti o tessuti in materiale sintetico.

Nel caso di piantumazioni arboree si consiglia ovunque la scelta di essenze locali di seguito specificate nel prontuario.

ART. 4 OPERE DI SISTEMAZIONE AGRARIA

I muretti in pietrame a secco, che sostengono i terrazzamenti coltivati (le cosiddette "masiere"), rappresentano uno degli elementi più caratteristici del paesaggio montano. Purtroppo con l'abbandono delle colture, soprattutto nelle zone più impervie, è cessata anche l'opera continua di manutenzione dell'uomo, per cui sempre più frequenti sono i dissesti ed i crolli con gravi conseguenze anche sul regime idrogeologico.

Gli interventi di recupero delle "masiere" dovranno rispettare i seguenti criteri:

- nelle operazioni di rinforzo o di ripristino va conservato il paramento esterno in pietrame;
- le operazioni di rinforzo e di ripristino devono essere di norma eseguite utilizzando materiali e tecniche tradizionali;

- solo in caso di strutture collassate è ammesso il rinforzo con malta o calcestruzzo per tenere unite le pietre, nonché l'esecuzione di cordoli in calcestruzzo sul lato verso il monte;
- eventuali rappezzi, opere di rinforzo o di sostegno in calcestruzzo a vista dovranno essere limitate al minimo indispensabile per assicurare la stabilità dei manufatti.

ART. 5 VEGETAZIONE

Descrizione:

Conseguenza diretta di un abbondante piovosità è la ricchezza di vegetazione. Tutta la zona è particolarmente adatta alle latifoglie come il castano, il faggio, la quercia che con il rovere formano il regno del bosco caduco. Pochissime sono le specie d'altofusto rappresentate da qualche betulla e pino nero e qualche esemplare di abete rosso e di larice alle falde del Pasubio e del Cornetto.

In base all'altitudine e al clima si può fare una classificazione della vegetazione suddividendo il bacino della vallata secondo quattro tipologie fitoclimatiche che sono:

- 1) Zona del "Castanetum" caldo senza siccità estiva tra i 200 e gli 500 m. s.l.m. in cui prosperano: la quercus sessifora, il carpino nero, la robinia e l'ippocastano e sottobosco di nocciolo e corniolo. In questa fascia sono coltivati il frumento, il mais, la vite e le piante da frutto.
- 2) Zona del "Castanetum" freddo tra i 500 e gli 800 m. s.l.m., occupa la maggior parte del territorio con presenza di castagno, carpino, frassini e aceri.
- 3) Zona del "Fagetum" tra gli 800 e i 1000 m. s.l.m. dove troviamo: il faggio, l'acero, il tiglio, l'abete bianco e rosso e il larice.
- 4) Zona a "Picetxum" tra i 1000 e i 1800 m. s.l.m. caratterizzata da precipitazioni abbondanti e permanenza del manto nevoso in cui troviamo principalmente il pino lungo.

Definizione delle essenze da utilizzare sia negli interventi pubblici che privati:

a) Essenze consigliate:

Faggio (*Fagus silvatica*);

Tigli (*Tilia L. sp. p.*);

Carpino nero (*Ostrya carpinifolia S.*);

Acero campestre (*Acer campestre*);

Acero di monte (*Acer platanoides*);

Orniello (*Fraxinus ornus L.*);

Carpino bianco (*Carpinus betulus L.*);

Castagno (*Castanea sativa M.*);

Nocciolo (*Corylus avellana L.*);

Noce (*Juglans regia*);

Betulle (*Betula sp. p.*);

Olmo (*Ulmus minor*);

Olmo siberiano;

Ontano nero (*Alnus glutinosa*);

Ontano bianco (*Alnus incana*);

Pioppo (*Populus sp. pl.*);

per tutte le aree, fatte salve le singole esigenze altimetriche, climatiche e pedologiche.

a1) Essenze consigliate in aree agrarie incolte per arboricoltura da legno pregiato:

Noce nero americano (*Juglans nigra*);

Ciliegio (*prunus avium*);

Frassino (*Fraxinus excelsior*);

b) Essenze ammesse:

b1) essenze ammesse per entità introdotta ma da secoli legate al paesaggio prealpino ed al verde, nel rispetto delle naturali specifiche esigenze ambientali (per le conifere: ad un'altimetria non inferiore ai 600 m. slm per l'abete bianco, agli 800 m. slm per l'abete rosso ed i pini, ai 1000 m. slm per il larice), con attenzione per i pini al problema dell'insetto parassita noto come processionaria, oppure impegnate come ornamentali quali ad esempio i sorbi ed i sambuchi:

Pino silvestre (*Pinus sylvestris*);
Pino nero (*Pinus nigra*);
Abete rosso (*Picea excelsa*);
Abete bianco (*Abies alba*);
Larice (*Larix decidua*);
Cedro (*Cedrus sp. pl.*);
Ippocastano (*Aescula hippocastanaus*);
Roverella (*Quercus pubescens W.*);
Rovere (*Quercus petraea L.*);
Sorbo domestico (*Sorbus domestica*);
Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*);
Sambuco (*sambucus nigra*);

b2) utilizzabili per esigenze particolari, quali il consolidamento di pendii franosi:

Salici (*Salix L. sp. p.*);
Robinia (*Robinia pseudoacacea*);
Maggiociondolo (*Laburnum Anogysoides*).

c) Essenze da escludere:

tutte le conifere fuori dal loro ambiente naturale e quelle ornamentali non inserite in spazi identificabili come giardini urbani o zone cimiteriali:

Thuia;
Cupressus;
Chamaecyparis;
ed altre esotiche.

TITOLO III°

GLI INSEDIAMENTI ABITATI

ART. 6 IL PAESAGGIO “COSTRUITO”

Una descrizione, anche sintetica, del paesaggio deve tener conto sia degli aspetti naturali, prevalenti come si è visto soprattutto nelle zone più acclivi e scoscese, praticamente inutilizzabili; sia degli aspetti condizionati dalla presenza dell'uomo, attraverso le coltivazioni agricole, gli insediamenti abitati e l'infrastrutturazione. In questo secondo caso va distinto il paesaggio “costruito” in epoca storica, in una economia sostanzialmente basata sull'agricoltura; da quello più recente (che si può far risalire al periodo seguito alla seconda guerra mondiale) dove i cambiamenti di natura economica hanno indotto profonde trasformazioni anche sul piano urbanistico ed ambientale. Al fine di analizzare e ricostruire i processi formativi degli insediamenti sul territorio, si può osservare come la loro configurazione e localizzazione si siano sempre diversificate per fasce altimetriche. Questa disposizione è stata chiaramente determinata dalla rotazione delle attività, agricole, caratteristica fondamentale dell'organizzazione rurale del territorio montano che rendeva possibile l'utilizzazione e lo sfruttamento anche delle zone meno accessibili e meno ricche di risorse. Nell'area di fondovalle erano quindi, localizzate le funzioni amministrative e commerciali (come d'altra parte avviene ancora oggi); nella fascia a mezzacosta si trovavano gli insediamenti stabili che, abitati nel periodo invernale da novembre a marzo, venivano temporaneamente lasciati nella buona stagione, dalla popolazione la quale si trasferiva nelle zone sopra i 1000 metri dove erano situati gli insediamenti a carattere temporaneo e le malghe. Qui i prodotti dell'alpeggio venivano commercializzati sia a mezzacosta sia a fondovalle chiudendo il ciclo di un perfetto equilibrio di sfruttamento economico del suolo. La zona di fondovalle ha sempre avuto, quindi, importanza particolare, sia per la presenza dei principali percorsi di collegamento e delle sedi amministrative, sia per la qualità e quantità dell'edificato che, pur variando morfologicamente ed urbanisticamente, rivela elementi costanti e forme ricorrenti.

Sono infatti riconoscibili in una visione panoramica d'assieme le fasce caratterizzate dalla presenza di cortine edilizie rivolte a sud con forme allungate; come altrettanto riconoscibili sono le zone che ospitano il tipo della casa sparsa o dei ricoveri agricoli più modesti in muratura; sicché saltano subito all'occhio alcuni completamenti recenti che non ricalcano l'omogeneità insediativa e tipologica antica.

Va subito detto che, a differenza di una situazione morfologicamente pianeggiante.

La recente diffusione di modelli urbani ha portato al rifiuto del modello abitativo tradizionale in quanto simboleggiava un passato di povertà spesso da dimenticare.

Le forme architettoniche aperte tendono a chiudersi, il tipo “a schiera” tende ad essere sostituito da un tipo unifamiliare “importato” da modelli abitativi non locali.

Tuttavia a favore del recupero delle tipologie tradizionali si possono portare almeno tre valide ragioni:

- l'accentramento e l'impostazione lineare consentono un minor spreco di superficie agricola;
- l'intervento sugli edifici tradizionali condotto con intelligenza, consente di dotare i vecchi manufatti di ogni comfort (mediante l'utilizzo di vani destinati ad altri usi, in certi casi con l'abbattimento e la ricostruzione di intere parti, con piccoli ampliamenti ecc.);
- una politica di tutela attiva, che privilegi il mantenimento della tipologia insediativa dando la possibilità all'operatore di trarre vantaggi dall'intervento, può tradursi, dal punto di vista del bene ambiente, in un aumento generale del suo valore.

La salvaguardia delle caratteristiche storico- ambientali dei vecchi insediamenti va però accompagnata da una maggiore sensibilità ed attenzione per i problemi abitativi della popolazione; occorre quindi da un lato ammettere la dotazione degli indispensabili comfort richiesti da un moderno abitare in modo da offrire pari condizioni di vivibilità a chi abita nelle vecchie case; nel contempo valorizzare la storia e le tradizioni locali che si

esprimono soprattutto attraverso i vecchi insediamenti che costituiscono l'identità culturale della comunità valleogrina.

ART. 6.1 LE CONTRADE SPARSE

La contrada rappresenta l'elemento fondamentale del tessuto urbanistico rurale in tutta la Val Leogra, tanto che il centro stesso del paese presenta le caratteristiche fondamentali della primigenia contrada. La collocazione delle contrade all'interno del paesaggio agrario avveniva sempre in armonia con esso di cui diventavano parte integrante. Le condizioni di vita stesse favorivano questo inserimento, giacché i materiali impiegati dall'uomo nella costruzione della propria dimora erano quelli che la natura circostante gli forniva e, per di più, la povertà delle risorse e dei mezzi lo costringeva a una sobria essenzialità e a tenere conto di qualsiasi seppur modesto aiuto che la natura del luogo offriva. Direzione e intensità del vento, esposizione al sole, pendio, natura del terreno e altre condizioni ancora facevano sì che l'adattamento alla natura diventasse quasi necessario. Nella ubicazione e nel sorgere dei nuclei abitati sono stati essenziali alcuni fattori, tra cui hanno avuto parte preponderante le caratteristiche del sottosuolo, che doveva essere solido, la sicurezza contro i pericoli degli eventi naturali (acqua, valanghe, venti, ecc.), la facilità del rifornimento d'acqua, la vicinanza delle terre lavorate o comunque dell'ambiente di lavoro e la libera percorribilità delle strade che congiungono il paese al centro e ai territori vicini.

La maggior parte delle contrade sono nate accanto a una sorgente o a un corso d'acqua perenne a cui potersi rifornire, altre sono state ubicate in prossimità della terra da coltivare talora senza tenere conto della comodità del rifornimento d'acqua, altre ancora legate all'uso dell'acqua come forza motrice sono collocate in prossimità di torrenti o rogge artificiali. Inoltre la scelta del luogo abitato è stata senz'altro condizionata sia da fattori di protezione che di difesa visto che la Val Leogra per secoli rappresentò una valle di passaggio quindi maggiormente esposta ad invasioni da parte di popolazioni straniere.

Queste contrade, diverse per disposizione, orientamento ed estensione presentano nella maggior parte dei casi un'organizzazione riconducibile a due tipi di contrada: "a pettine", disposta lungo un percorso matrice perpendicolare alle curve di livello e "in linea", disposta lungo un percorso matrice parallelo alle curve di livello. Esistono anche nuclei in numero minore che presentano un'organizzazione diversa. E' il caso di contrà Pason, Scocchi e Zorla, queste ultime nate sul nucleo primitivo di un insediamento militare, torre di rimando di epoca preromana, trasformato in abitazione e attorno alla quale sono cresciute le case creando un perimetro chiuso dal quale si entra per un portone all'interno della corte su cui si affacciano gli edifici.

Un'ulteriore classificazione delle contrade può essere fatta in base al numero di case e alla loro localizzazione condizionate dalla grandezza e posizione della proprietà. Si possono verificare due casi:

1. contrade con alto numero di case e con podere di grandezza media, in cui la proprietà è divisa in piccoli appezzamenti in base al numero di famiglie;
2. contrade con piccolo numero di case e con area coltivabile piuttosto grande, in cui la proprietà è divisa in porzioni più grandi.

Ecco quindi che è spiegata l'esistenza di piccoli centri anche sul fondovalle o in vicinanza di vasti terreni agrari.

ART. 6.1.1 ABACO DEI TIPI DI CONTRADA E TIPI TERRITORIALI

Per rendere più completo lo studio sulle contrade presenti nella Val Leogra si è costruito un abaco dei tipi di contrade presenti nella vallata.

I parametri tenuti in considerazione per una loro classificazione sono:

- altitudine;

- distanza dalla vallata principale in cui scorre il torrente Leogra, in base ai tempi di percorrenza a piedi
 - a) 15-20 minuti
 - b) 8-13 minuti
 - c) 0-5 minuti;

- classe di pendenza del terreno
 - 1) $33 \leq X \leq 50\%$
 - 2) $20 \leq X \leq 33\%$
 - 3) $12,5 \leq X \leq 20\%$
 - 4) $X < 12,5\%$;

- presenza o meno di corsi d'acqua nelle vicinanze
 - a) presenza d'acqua
 - b) mancanza d'acqua;

- indice di soleggiamento
 - 1) contrà di versante con indice alto
 - 2) contrà di fondovalle con indice basso;

- tessuto edilizio della contrada
 - a) tipo "in linea"
 - b) tipo "a pettine"
 - c) insediamento militare;

- dimensione della contrada in base al numero di case
 - 1) $21 \leq X \leq 40$
 - 2) $13 \leq X \leq 20$
 - 3) $7 \leq X \leq 12$
 - 4) $4 \leq X \leq 6$
 - 5) $2 \leq X \leq 3$;

- funzione della contrada
 - a) agricola
 - b) produttiva
 - c) mista

- contesto ambientale
 - 1) all'interno di un ampio spazio
 - 2) a margine di un ampio spazio

Tipo territoriali: I tipi insediativi ambientali individuati durante l'analisi svolta sono tre: il primo tipo comprende le contrade di fondovalle e quelle di versante la cui ubicazione è stata determinata principalmente dalla vicinanza di una sorgente, il secondo tipo comprende le contrade di versante ubicate lungo pendii con forte pendenza e il terzo tipo comprende le contrade di versante ubicate lungo pendii poco acclivi.

I) Contrà Segà, caratteristiche:

- contrada di fondovalle posta lungo il lato sinistro del Leogra;

- vicinanza alla principale rete viaria ;
- vicinanza al centro del paese;
- posizionata in un'area scoscesa (medio-alta pendenza);
- posizione marginale dell'edificato rispetto all'area di pertinenza destinata a coltivazione;
- indice di soleggiamento basso dovuto ad ostruzioni orografiche;
- funzione principale artigianale-produttiva, secondaria agricola.

II) Contrà Tisati, caratteristiche:

- contrada di versante;
- distanza medio-alta dalla rete viaria principale;
- distanza medio-alta dal centro del paese;
- posizionata in un'area scoscesa;
- posizione marginale dell'edificato per lasciare più esteso possibile lo spazio destinato in parte a pascolo e in parte a seminativi;
- indice di soleggiamento medio-alto;
- le case sono a gruppo compatto;
- funzione agricola;
- distante dalle sorgenti.

III) Contrà Sturma, caratteristiche:

- contrada di versante;
- distanza media dalla principale rete viaria e dal centro del paese;
- posizionata su terreno mediamente poco scosceso;
- posizione centrale dell'edificato rispetto ai terreni coltivati;
- indice di soleggiamento medio-alto;
- l'edificato è meno compatto;
- percorsi interni e spazi relazionali più ampi;
- funzione agricola;
- distanza dalle sorgenti.

ART. 6.2 CENTRI STORICI

Trattasi dei centri storici principali, la cui perimetrazione è stata individuata nell'Atlante Regionale di cui alla L.R. 80/80. L'ambito dei tre centri storici di Valli - Staro e Sant'Antonio corrisponde alle matrici storiche di impianto dei tre nuclei abitati principali. E' interessato da immobili di valore storico architettonico, dalla presenza di edifici di più attuale costruzione e dalla presenza di edifici oggetto di recenti interventi edilizi e ugualmente inseriti nel tessuto storico. E' l'ambito delle matrici storiche di impianto delle contrade a corollario dei tre nuclei abitati principali di cui sopra. E' interessato da immobili di valore storico architettonico che rispecchiano la tipicità dell'edificato delle zone rurali.

ART. 7 TIPOLOGIE EDILIZIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Descrizione:

E' stata condotta un'indagine sugli edifici residenziali e sugli annessi rustici, con particolare considerazione per i centri e nuclei perimetrati e segnalati nell'atlante dei centri storici della provincia di Vicenza (L.R. 285/77 e L.R. 80/80).

Dall'analisi effettuata è emersa l'esistenza di alcune categorie tipologiche ben definite e nello stesso tempo accomunate da elementi costanti (tipi di aggregazione, semplicità dei volumi) che rendono unitaria tutta l'edilizia tradizionale connotando i nuclei insediativi con una tipica morfologia sia urbanistica che architettonica.

Sono state individuate le seguenti tipologie strutturali tradizionali:

- Tipo a ballatoio;
- Tipo con arco;
- Tipo a blocco chiuso;
- Annessi rustici.

Nella realtà molti edifici non corrispondano esattamente ai modelli teorici, in quanto sono stati oggetto nel tempo di interventi di trasformazione che ne hanno alterato parzialmente l'impianto, numerose sono anche le varianti tipologiche agli schemi teorici, determinate da esigenze spesso diverse, quali la necessità di aderire alle caratteristiche morfologiche del sito, l'obbligo di rispettare i confini di proprietà, la ricerca di migliori condizioni di esposizione, ecc.

Si rende quindi indispensabile, al fine dell'applicazione del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", allegare al progetto edilizio uno studio, che, evidenziando le caratteristiche morfologiche del sito e quelle tipologiche dell'edificio, nonché le trasformazioni subite, sia in grado di proporre con documentate motivazioni l'attribuzione dell'edificio ad una delle classi tipologiche segnalate nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", in modo da applicare la normativa conseguente.

2) Criteri ed indicazioni progettuali

I progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente all'interno del tessuto urbanistico di tipo 1, 2, 3 devono allegare uno studio corredato da adeguata documentazione dal quale risultino:

- a) le caratteristiche morfologiche ed ambientali del contesto;**
- b) le caratteristiche tipologiche, architettoniche ed edilizie dell'edificio.**

Sulla base di questi elementi viene proposta l'attribuzione dell'edificio ad una delle classi tipologiche segnalate nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", e vengono di conseguenza applicati gli indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli ad essa afferenti.

Nel caso non fosse possibile arrivare ad un'attribuzione tipologica non dubbia, il progetto dovrà riportare uno studio analitico nel quale, secondo la metodologia generale contenuta nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", si arriva all'individuazione della tipologia ed alle conseguenti proposte progettuali.

ART. 7.1 TIPO A BALLATOIO

1) Descrizione

Questo tipo edilizio è caratteristico delle fasce più alte della vallata e di più antica origine ed è formato dall'aggregazione di due cellule elementari che rispondono alle funzioni-base, una residenziale ed una destinata all'allevamento. Il tipo edilizio può essere monocellulare a ballatoio, bicellulare in linea, quadrocellulare; è caratterizzato dalla presenza in facciata di ampi ballatoi interni ai setti murari a tutta larghezza, collegati verticalmente da una scala esterna, quindi la distribuzione verticale è sempre esterna ed avviene attraverso il ballatoio, generalmente al piano terra troviamo le stanze adibite a stalla e deposito, al primo piano cucina e tinello e ai piani superiori le camere da letto, nel sottotetto il granaio.

1.1) Elementi caratterizzanti

- Il fronte principale è orientato in modo tale da consentire il massimo soleggiamento ed è aperto su ballatoio in legno che ne connotano in modo caratteristico ed inconfondibile l'aspetto.
- Il fronte opposto è quasi sempre del tutto chiuso salvo, in alcuni casi, un accesso al fienile del sottotetto ricavato in modo da sfruttare la pendenza del terreno.

- I ballatoi costituiscono l'elemento di distribuzione orizzontale alle stanze e di deposito periodico di prodotti agricoli; sono a sbalzo su travi in legno, in aggetto rispetto ai muri perimetrali e il più delle volte in continuazione delle travi di sostegno dei solai interni dell'edificio.
- Le scale, sempre esterne, collegano i ballatoi e formano con essi delle vere e proprie grigliafiltro tra lo spazio esterno e quello interno. Hanno struttura lignea tranne che per i primi gradini i quali sono realizzati in pietra per motivi funzionali, a contatto diretto del suolo il legno marcirebbe in breve tempo.
- La muratura portante è in pietrame di buon spessore, legato con malta di sabbia e calce, e talvolta è lasciata a vista soprattutto in quelle costruzioni destinate ad uso agricolo.
- Le pavimentazioni, ora molto spesso sostituite, erano al piano terra originariamente in terra battuta (per cantine e depositi) e in tavolato ai piani superiori.
- I solai si presentano quasi sempre in legno ma talvolta, sui vani adibiti a stalla o a cantina (caneva), veniva realizzata una volta a botte in muratura.
- Il tetto, sempre a due falde e con la trave di colmo parallela al fronte principale (tale da consentire l'aggregazione lineare), è formato da una struttura lignea a capriate spesso asimmetriche in modo tale da portare lo sporto del tetto fino a coprire i ballatoi sottostanti.
- La copertura era costituita in coppi canali fatti a mano.
- Le aperture, di forma rettangolare, rispettano una certa assialità verticale e talvolta sono evidenziate da una cornice in pietra o da una rilevatura dell'intonaco.
- I particolari decorativi sono rari ma i parapetti lignei dei poggiali e delle scale costituiscono già dei suggestivi elementi connotanti. Talvolta sono presenti delle immagini votive affrescate sulle pareti esterne o in piccole nicchie ricavate nella muratura: sono quasi sempre poste sulla facciata principale o, in caso contrario, su quella più vicina o più visibile dal percorso.

2) Criteri ed indicazioni progettuali

In sede di progetto vanno rispettate le seguenti direttive da adattare, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale, alle singole situazioni in relazione alle specifiche caratteristiche architettoniche e tipologiche:

- a) mantenere la simmetria centrale, ove esiste;**
- b) mantenere gli assi orizzontali e verticali delle aperture nella facciata;**
- c) se l'edificio appartiene ad una cortina edilizia, mantenere l'inclinazione e le falde del tetto uguali a quelle della schiera;**

ART. 7.2 TIPO CON ARCO

1) Descrizione

Il tipo edilizio può essere monocellulare ad arco, bicellulare in profondità o in linea, quadricellulare.

Un ampio arco a tutto sesto denota al piano terra la facciata, introducendo in uno spazio utilizzato generalmente come deposito, nel caso di tipo bicellulare in linea o quadricellulare è presente al piano terra anche la stalla. Il collegamento verticale è disimpegnato da una scala interna, situata generalmente in uno dei due angoli di fondo della cellula dove è presente l'arco oppure nel caso del tipo edilizio bicellulare in profondità in cui il collegamento verticale può essere presente un vano scala separato disposto trasversalmente tra le due cellule. Al primo piano la cucina ed il tinello, ai piani superiori le camere da letto, nel sottotetto il granaio.

1.1) Elementi caratterizzanti

- L'impianto volumetrico è semplice, di forma parallelepipedica e di dimensioni molto variabili.
- Il fronte principale è caratterizzato, al piano terra, dall'esistenza dell'arco (o degli archi).
- La muratura è in pietrame di buon spessore.
- Il tetto ha struttura lignea con due falde spioventi sui fronti; il manto di copertura era costituito in coppi canali fatti a mano.
- Il portico che a volte può essere passante si presenta con un accesso ad arco a tutto sesto, impostato su setti murari e il soffitto è costituito da un solaio ligneo a vista.
- Le altre aperture dell'edificio sono rettangolari, quasi sempre disposte in asse. Talvolta si affacciano anche all'interno del portico finestre di dimensioni minime, che forniscono luce ed aerazione ad un vano-cantina, o addirittura porte di accesso.

2) Criteri ed indicazioni progettuali

In sede di progetto vanno rispettate le seguenti direttive da adattare, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale, alle singole situazioni in relazione alle specifiche caratteristiche architettoniche e tipologiche:

- a) mantenere la simmetria centrale, ove esiste;
- b) mantenere gli assi orizzontali e verticali delle aperture nella facciata;
- c) se l'edificio appartiene ad una cortina edilizia, mantenere l'inclinazione e le falde del tetto uguali a quelle della schiera;
- e) Obbligo del mantenimento del percorso al passaggio pubblico o promiscuo, se esistente;
- f) mantenimento della morfologia dell'arco.

ART. 7.3 TIPO A BLOCCO CHIUSO

1) Descrizione

Appartengono a questa tipologia gli edifici che presentano il fronte principale a parete piena, cioè non connotato dalle griglie dei ballatoi, né dalle aperture dei portici, scandito invece dalle semplici forature rettangolari di porte e finestre disposte in asse. Queste abitazioni, per la loro morfologia di carattere "cittadino", sono riscontrabili nei centri storici principali, mentre sono rari nelle frazioni alpestri dove si sono preferite invece soluzioni tipologiche più aderenti alla destinazione d'uso rurale.

Il tipo edilizio può essere monocellulare a blocco chiuso, bicellulare in profondità o in linea, quadricellulare.

Impianto a cellula rettangolare con collegamento verticale mediante scala interna generalmente situata nella cellula posteriore in uno dei due angoli di fondo; nel caso del tipo edilizio quadricellulare cambia la struttura della scala che da due rampa passa a rampa unica. Al piano terra la cucina e il tinello, ai piani superiori le camere da letto e il sottotetto se utilizzato a granaio con apertura a tutta facciata.

1.1) Elementi caratterizzanti

- L'impianto volumetrico è semplice, parallelepipedo, con il fronte principale sul lato maggiore.
- Le murature perimetrali sono in pietrame talvolta lasciato a vista negli esempi più poveri e decentrati.
- Il fronte principale presenta di frequente un asse centrale di simmetria enfatizzato dall'ingresso al piano terra e da un balcone in aggetto ai piani superiori formato da una grossa lastra monolitica (o, in tempi più recenti, in calcestruzzo) sostenuta da mensole. Negli edifici, sia a cortina che a blocco isolato, di notevoli dimensioni, la presenza di più unità abitative, e quindi di un certo numero di accessi, dà luogo a fronti più semplici e privi di una evidente simmetria centrale.

- Il tetto è a due falde negli edifici minori con la linea di colmo parallela al fronte principale (possibilità di aggregazione a cortina), oppure è a quattro falde o a padiglione per gli edifici di dimensioni maggiori, ma presenta in ogni caso uno sporto breve.
- Le aperture sono rettangolari, disposte secondo assi verticali che scandiscono la facciata. Quasi sempre sono evidenziate da una cornice in pietra oppure da un rilievo dell'intonacato.
- I particolari decorativi, rari e piuttosto semplici, sono costituiti dalle cornici in rilievo delle aperture (e talvolta dalle relative inferriate) che sono particolarmente interessanti negli edifici più antichi, da cornici marcapiano, o anche dai balconcini lapidei sopra descritti.

2) Criteri ed indicazioni progettuali

In sede di progetto vanno rispettate le seguenti direttive da adattare, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale, alle singole situazioni in relazione alle specifiche caratteristiche architettoniche e tipologiche:

- a) mantenere la simmetria centrale, ove esiste;**
- b) mantenere gli assi orizzontali e verticali delle aperture nella facciata;**
- c) se l'edificio appartiene ad una cortina edilizia, obbligo l'inclinazione e le falde del tetto uguali a quelle della schiera;**

ART. 7.4 ANNESSI RUSTICI

1) Descrizione

Sono stati raggruppati sotto questa dizione tutti quegli edifici di appoggio all'abitazione che rispondono ad una funzione eminentemente rurale. Si tratta di elementi caratterizzanti del paesaggio e della cultura contadina, presentano un sistema costruttivo frutto di secolari esperienze, saldamente ancorato alle peculiari condizioni climatico-ambientali e alle necessità produttive dei luoghi di insediamento.

Sono quindi destinati al ricovero del bestiame, alla raccolta del fieno, nonché alla cura e al taglio del bosco.

Pur essendo stati ricondotti nominalmente tutti alla medesima tipologia strutturale, è possibile e doveroso fare alcune considerazioni e differenziazioni fra i vari tipi riscontrati nel territorio in esame.

Vengono esclusi dal repertorio gli annessi rustici di piccola dimensione e scarso interesse, compresi nella parte residenziale; come ad esempio cantine, piccoli depositi attrezzati o prodotti agricoli, granai, ecc., che si possono considerare come vani dell'edificio principale utilizzati con funzioni non residenziali.

Altrettanto dicasi per i ricoveri per gli animali domestici (pollai, conigliere, porcili, ecc.), costituiti in genere da manufatti precari, realizzati con materiali poveri e di risulta.

I rustici a carattere permanente si trovano nelle zone di fondovalle e di mezzacosta un po' dappertutto, in prossimità di edifici isolati, ma anche nei centri abitati o addirittura all'interno di corti. In quest'ultimo caso servono spesso più nuclei familiari.

- Possono avere un impianto volumetrico a "blocco isolato", e quindi essere situati nelle immediate vicinanze della residenza, oppure costituire un prolungamento dell'edificio abitativo stesso con sviluppo in linea oppure ortogonale; in qualche caso si trovano inglobati in aggregazioni "a cortina" occupando così lo spazio di risulta fra due edifici contigui.

Importante è studiare il rapporto con la residenza, anche al fine di valutare le possibilità di riuso residenziale del rustico. Talvolta stalla e fienile si trovano inglobati nell'edificio abitativo (collocati al piano terra e nel sottotetto), e viene così a determinarsi un particolare tipo di manufatto, già segnalato e descritto come ricadente nella tipologia a ballatoio, in quanto la parte a rustico appare "fusa" formalmente con quella residenziale.

Spesso invece sono riscontrabili a blocco isolato oppure adiacenti all'edificio abitativo, morfologicamente ben distinti da esso.

Si possono distinguere i seguenti casi:

a) Residenza e rustici incorporati in un unico edificio: La parte residenziale e quella adibita ad attività produttive (depositi e lavorazione) sono compenstrate e comprese nello stesso involucro edilizio.

b) Rustici addossati alla parte residenziale: La parte rustica, anche se contigua (in genere addossata) alla parte residenziale, risulta funzionalmente e formalmente separata da questa.

c) Rustici separati dall'edificio residenziale: i rustici sono separati dall'edificio residenziale, ed organizzati in un unico corpo di fabbrica, o in più corpi funzionalmente specializzati.

1.1) Gli elementi caratterizzanti

I rustici, di cui ai punti a) e b), costituenti un edificio autonomo, siano essi addossati ad altri edifici residenziali oppure siano isolati, sono formati da due piani non comunicanti fra loro ed entrambi accessibili dall'esterno.

- Il piano terra è completamente in muratura di pietrame ed ospita la stalla e/o il deposito per gli attrezzi.

- Il piano superiore, nel quale è collocato il fienile, ha in genere la struttura portante formata da 4 pilastri o setti in muratura che si innalzano fino a sostenere le capriate lignee del tetto. Il tamponamento non è mai completo, per permettere aerazione costante del foraggio ed un comodo caricamento e scaricamento dello stesso.

- Le aperture al piano terra sono ridotte sia in numero che in dimensioni, quelle per aerazione si estendono tra pilastro e pilastro al piano superiore e sono schermate con file di mattoni sfalsate fra loro, con tavole di legno distanziate o ancora con semplici griglie formate da paletti di legno;

- L'accesso al piano terra è naturalmente diretto, mentre quello al piano superiore avviene per mezzo di una scala a pioli non fissa, oppure sul retro, sfruttando la pendenza del terreno. Quando il rustico si sviluppa a fianco della residenza, il fienile è talvolta raggiungibile per mezzo del prolungamento del ballatoio dell'edificio abitativo.

- Talvolta sul fronte si sviluppa una tettoia, poggiante su pilastri in muratura di pietrame e mattoni, la quale definisce un comodo spazio coperto esterno.

I criteri ed indicazioni progettuali di seguito esposti riguardano i rustici ubicati all'interno dei centri storici e delle contrade sparse in quanto gli annessi in zona agricola sono normati nel "Prontuario per gli Interventi Edilizi nel Territorio Agricolo" allegato al P.A.T.

2) Criteri ed indicazioni progettuali

Nel caso di rustici a blocco isolato è ammessa la possibilità di ampliamento con accrescimento modulare lateralmente agli stessi.

Sono pure ammissibili, purché giustificati da gravi ragioni statiche e/o igieniche e su parere conforme della C.E.C. i seguenti interventi:

- il rifacimento dei solai in legno con solai di moderna concezione (es. laterocemento);

- la sostituzione del tetto purché vengano conservate linee di colmo e di gronda, le strutture potranno essere realizzate con i materiali oggi a disposizione ad eccezione delle tipologie a ballatoio o loggia per le quali l'ossatura dovrà essere in legno.

Se il rustico presenta un qualche interesse ambientale, la C.E.C. potrà prescrivere il mantenimento delle caratteristiche tradizionali dei prospetti esterni.

Si ritiene opportuno che, anche negli interventi di ristrutturazione, venga mantenuto il rapporto tra pieni e vuoti che caratterizza l'edificio rustico; in particolare le grandi aperture porticate verso l'esterno.

La chiusura dei fori può avvenire interponendo all'interno un tamponamento secondario in legno e rivestito in legno, meglio se finestrato, e ricavando nel fronte una loggia.

ART. 8 COSTRUZIONI ACCESSORIE E ALTRI MANUFATTI EDILIZI

ART. 8.1 MANUFATTI INTERRATI E SEMINTERRATI: GARAGES E ACCESSORI

1) Descrizione

Spesso nelle zone montane la mancanza di aree pianeggianti obbliga a ricavare i garage con accesso diretto dalla strada pubblica.

2) Criteri ed indicazioni progettuali

Allo scopo di dotare di spazi accessori edifici che ne sono privi, e solo qualora non sia possibile utilizzare il piano terra degli edifici residenziali o i rustici contigui è ammessa la realizzazione di costruzioni interrato o seminterrate per ricovero di automezzi od altri annessi alla residenza a condizione che non vengano alterati giardini o spazi verdi alberati di pregio ambientale e che non vengano compromesse le caratteristiche e la stabilità dei fabbricati tutelati.

Si definiscono interrati i garage che presentino fuori terra soltanto la fronte di accesso e i cui fianchi laterali non fuoriescano dal terreno mediamente per più di 0,50 ml.

Tale situazione deve essere raggiunta nello stato originario del terreno senza che lo stesso subisca artificialmente conformazioni diverse.

Tutte le parti murarie a vista saranno realizzate o rivestite in pietra a lavorazione tradizionale: può essere lasciata a vista l'eventuale piattabanda in c.a. del foro d'ingresso. La muratura frontale (di accesso) proseguirà lateralmente al manufatto raccordandosi alla situazione orografica del terreno. Parapetti di protezione saranno ricavati in prosecuzione del paramento murario così come sopra definito, eventualmente ricoperto da copertina in pietra a filo muro.

ART. 8.2 MALGHE

1) Descrizione

Sono considerate malghe sia i fabbricati di montagna che svolgono una funzione produttiva e di presidio ambientale (malghe del latte e del formaggio) del territorio sia quelle che, avendo dismesso tale attività, possono essere utilizzate per la conoscenza e la fruizione dei prodotti tipici dell'Alta Val Leogra.

2) Criteri ed indicazioni progettuali

E' sempre consentito installare tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica o termica, con l'adozione di speciali accorgimenti affinché gli impianti trovino collocazione defilata rispetto i cannocchiali panoramici più rilevanti.

Lo sviluppo di attività ricettive nelle "malghe del latte e del formaggio" non può superare gli standards previsti dalla legge regionale per l'agriturismo. Non è comunque consentito svolgere attività di camper-park nell'ambito degli alpeggi adiacenti le malghe, mentre è consentito attività di campeggio in conformità a quanto previsto dalla L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

E' sempre consentito il recupero delle malghe non più funzionali all'attività agrosilvopastorale per l'esercizio della produzione, con lo scopo di promuovere la qualità dei prodotti tipici locali e per la funzione di tutela del territorio che svolgono.

ART. 8.3 CAPANNI DA CACCIA

1) Descrizione

Per essere considerati capanni da caccia sono necessarie tutte le seguenti caratteristiche:

1. nessuna piattaforma in cls;
2. dimensioni massime pari a 5.00 mq ed altezza massima pari a 3.00 ml;
3. pareti e tetto non in muratura;

4. correlazione ad una richiesta venatoria di autorizzazione di appostamento fisso presentata alla Provincia;
5. avere la stessa validità temporale dell' autorizzazione venatoria provinciale dopo di che dovrà essere rimosso od ottenere nuova autorizzazione Provinciale;
6. essere mimetizzato.

I capanni da caccia con le caratteristiche di cui sopra non sono considerati nè edifici, nè organismi edilizi o manufatti leggeri e neppure "interventi", pertanto non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione.

TITOLO IV°

ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" fornisce alcune indicazioni relative all'esecuzione degli interventi. Le indicazioni si riferiscono prevalentemente all'aspetto architettonico esterno degli edifici e degli spazi esterni, che hanno maggiore rilevanza ai fini del mantenimento delle caratteristiche tradizionali dell'ambiente costruito.

Per quanto riguarda gli interventi sulle strutture e sugli impianti tecnologici, si rinvia invece alle relative normative vigenti sull'argomento.

ART. 9 CRITERI ED INDICAZIONI PROGETTUALI

Negli interventi di recupero ed in quelli di ampliamento del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-ambientale vanno utilizzati gli stessi materiali e rifiniture che si riscontrano nell'edificio preesistente. L'utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, non specificamente contemplate dal "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", potrà essere consentito purché esse si inseriscano correttamente nell'edificio e nel contesto ambientale.

Le soluzioni proposte dovranno essere opportunamente documentate, tramite particolari costruttivi, campionature, descrizioni analitiche, ecc., che andranno allegati al progetto edilizio al momento della richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

ART. 10 DECORO DEGLI EDIFICI

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile UTC, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Prontuario. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parte di edifici visibili al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Responsabile UTC, sentita la C.E.C., di imporre ai proprietari la loro sistemazione, riservandosi l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

ART. 11 SUPERFETAZIONI

Le superfetazioni, relative sia ad ampliamenti incongrui e/o corpi aggiunti degli edifici che a manufatti a se stanti, valutate in contrasto con l'ambiente a giudizio della C.E.C., devono essere demolite.

Va comunque perseguito l'obiettivo di migliorare il contesto urbanistico ed ambientale; per cui, qualora le attività ospitate nei corpi superfetativi siano ancora in essere, i relativi volumi potranno essere recuperati e/o ricostruiti in altra sede secondo le indicazioni del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

ART. 12 CHIOSTRINE

La superficie non deve essere inferiore al 7 % della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.

Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inserire un cerchio del diametro di ml. 3,00. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno. Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo.

ART. 13 CORTILI E LASTRICI SOLARI

I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25 % della somma delle superfici delle pareti che li circondano. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggiali, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggiali non superi il 20 % dell'area del cortile stesso. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro. I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.

ART. 14 PAVIMENTAZIONI

La realizzazione di pavimentazione di aree private dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:

Nei centri urbani di Valli- Staro e Sant'Antonio: è consentito l'utilizzo di materiale lapideo urbano quale porfido, lastre di marmo o pietra, materiale in cotto grezzo, betonelle e materiali che si possano, per tipologia e colore adattare al contesto di centro urbano.

Nei tessuti urbanistico di tipo 1, 2 e nelle aree agricole è consentito l'utilizzo di ciottolo levigato, lastre di pietra di piccola dimensioni e materiale in cotto grezzo non trattato. Il Comune può autorizzare per i fabbricati residenziali ubicati nelle aree agricole qualora si rendesse necessaria la pavimentazione per più del 50 % dell'area pertinenziale scoperta l'utilizzo di pavimentazioni permeabili quali i grigliati plastici o betonelle drenanti (vedi schema d'intervento) con esclusione di altro materiale.

Nelle zone corrispondenti al tessuto urbanistico di tipo 3 e 4 è consentito l'utilizzo di ciottolo levigato, lastre di pietra di piccola dimensioni e materiale in cotto grezzo o betonelle che si possano, per tipologia e colore adattare al contesto della zona.

Nelle zone corrispondenti al tessuto urbanistico di tipo 5, 6, 7, 8 e nelle aree a servizi: non vi sono particolari divieti. La scelta del materiale verrà valutata per ogni singolo caso in sede di Commissione Edilizia Comunale.

Nel caso l'area da pavimentare ricada a cavallo tra diversi tessuti urbanistici la tipologia di pavimentazione da realizzare è quella relativa alla zona prevalente in cui l'area stessa ricade.

ART. 15 ARREDO URBANO

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e alberati. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha la facoltà di imporre la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Il Sindaco, sentito il parere della C.E.C., ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione di terreni non coltivati, indecorosi o pericolosi.

ART. 16 FONTANE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO

Le fontane considerate di interesse pubblico, anche se esistenti su aree private, dovranno essere conservate nel loro aspetto strutturale e funzionale e mantenute accessibili a chiunque. Non dovranno pertanto essere danneggiate e/o deturpate e le aree pertinenziali dovranno essere adeguatamente curate e non occupate da cose o altro. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

ART. 17 ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:

a) terrazzini, balconi e spazi simili potranno essere realizzati se con sporto non superiore a ml. 1,20, e altezze dal suolo non inferiori a ml. 3,00 e a ml. 4,50 in presenza di strade.

b) Insegne, cartelli, tende, ecc. devono essere di aspetto tale da non nuocere al progetto del fabbricato e dell'ambiente in genere; devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche in modo da non interromperle, nel caso di unità immobiliari appartenenti a case a schiera e/o bifamigliari le tende devono essere risolte unitariamente sulla fronte dello stesso fabbricato ed essere di tipo similare. Le tende ricadenti sullo spazio pubblico avanti i negozi o altre aperture dovranno essere fatte in modo da potersi abbassare ed alzare ovvero togliere senza ostacolare il pubblico transito. La loro altezza dal marciapiede non potrà essere minore in ogni punto di m 2,20 e la loro sporgenza deve essere contenuta a m 0,20 entro l'orlo esterno del marciapiede (o della cunetta stradale in difetto di esso). E' consentito l'uso di tende a bracci, a caduta e a capottino.

Nei tre centri urbani di Valli – Staro - S. Antonio le insegne pubblicitarie dovranno essere del tipo illuminato e non luminoso ed inserirsi in modo armonico per forme e materiali nel contesto in cui vengono installate.

c) Lanterne, lampade, fanali e simili, privati, da apporsi sulla fronte di fabbricati devono trovarsi col loro punto più basso ad una altezza non minore di m 2,50 dal piano del marciapiede; la loro sporgenza non supererà i 70 cm; deve in ogni caso essere curata l'omogeneità alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante, privilegiando materiali e forme tradizionali.

d) Antenne paraboliche: vanno installate sulla copertura e mai su fronti prospettanti spazi pubblici. Nel caso di utenze condominiali l'antenna dovrà essere unica.

e) i serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico sprovvisti di marciapiede ad un'altezza inferiore a ml 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

f) Impianti tecnologici (gruppi refrigeranti, caldaie e simili): nei fabbricati esistenti qualora fossero installati su fronti prospettanti spazi pubblici o direttamente visibili da spazi pubblici da una distanza non superiore a 10,00 m, ne è prescritto il mascheramento (grigliati e simili) con l'adozione di tipologie unitarie per tutto il fronte. In tutti i casi non deve essere prodotto disturbo alle residenze circostanti potendo il dirigente del Comune, sentita l'A.S.L., imporre per gli impianti a servizio di funzioni non residenziali un distacco non inferiore a 10,00 m dalle finestre di abitazioni di terzi. Nei nuovi edifici devono essere

previste apposite soluzioni per la collocazione degli impianti sopra menzionati, in modo tale che non siano visibili direttamente dall'esterno, fatto salvo per la presa di areazione.

ART. 18 ALBERATURE

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente alberato o inghiaaiati. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali e comunque nel rispetto del Codice Stradale. Le essenze da utilizzare devono essere scelte tra quelle individuate nel precedente art. 5.

ART. 19 COPERTURE

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. I pannelli solari debbono rientrare nella linea della falda, fatti salvi piccoli scostamenti dalla stessa. Non sono ammesse coperture con materiali e colori non propri all'ambiente circostante. La pendenza delle falde deve essere quella tradizionale. Inoltre, per ogni corpo di fabbrica, deve essere la medesima su tutte le fronti. La dimensione degli sporti dovrà essere pari ad un massimo di 80 cm con esclusione degli interventi in zone corrispondenti al tessuto urbanistico di tipo 5.

Per i fabbricati interrati è prevista la copertura con tetto giardino, tale soluzione potrà essere adottata anche per mimetizzare grandi coperture quali costruzioni di tipo industriale.

L'eventuale illuminazione naturale di ambienti ricavati in sottotetti può essere ottenuta mediante opportune finestre in andamento di falda, oppure per mezzo di abbaini. Le disposizioni contenute nel presente articolo si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro e al rifacimento di fabbricati esistenti. Si prescrive il manto di copertura in coppi di cotto nei fabbricati rurali inseriti in aree agricole. Per i fabbricati esistenti all'interno degli altri tessuti urbanistici è consentita la posa di tegola coppo in cemento color cotto ed eventuali altri materiali da valutarsi singolarmente in base al contesto circostante da parte della C.E.C.. Nei tessuti urbanistici di tipo 3, 4, 5 è ammesso, per motivate esigenze funzionali ed architettoniche, l'inserimento di terrazzi praticabili a copertura parziale del fabbricato: detta porzione piana destinata a terrazza, che deve essere dotata di parapetto di sicurezza, deve avere superficie massima pari a 40 mq.

Per gli annessi rustici adibiti al ricovero del bestiame viene acconsentito l'uso di lamiera greca anche sotto la quota di 1000 mt. di altitudine.

ART. 20 SERRAMENTI ESTERNI

L'infisso della finestra tradizionale è generalmente formato da due ante ripartite in specchi, con struttura leggera e sezioni minime. Le finestre sono protette da oscuri in legno alla vicentina, che una volta aperti sono nascosti e protetti dallo stipite. Molto meno diffuso è il cosiddetto oscuro a libro con le ante che si ripiegano in due nello spessore del muro. Negli ultimi decenni i serramenti tradizionali sono stati spesso sostituiti con avvolgibili, in legno ma anche in plastica; intervento quasi sempre accompagnato all'allargamento dei fori finestra. Le porte tradizionali sono in legno, ad una o due ante, con battente pieno o in parte vetrato.

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni dovranno essere del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o tinteggiati con colori in uso nella zona. Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile

eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colorazione nero, grigio. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori sopra esposti.

Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piena, realizzati in legno secondo le forme e le tecniche tradizionali. E' vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile nei tessuti urbanistico di tipo 1, 2, 3 e zone agricole. Al piano terra dei fabbricati possono essere previste inferriate, in ferro color nero micaceo di semplice fattura.

Si accetta la posa di serramenti in PVC o alluminio (purché non anodizzato o naturale) ad esclusione dei fabbricati rurali in zona agricola e su fabbricati di particolare pregio ambientale. Si richiede la presentazione del campione da utilizzare e si ricorda che la tipologia del serramento dovrà essere comunque consona a quella locale.

ART. 21 PENSILINE

Si prescrive che le pensiline o tettoie vengano poste solamente sopra le porte di ingresso, potranno svilupparsi per la larghezza delle porte stesse maggiorati di 30 cm. per lato per una larghezza massima di 1,50 ml e una profondità di 1,00 ml. Sono consentite pensiline con struttura in legno e copertura in coppi oppure in ferro con copertura in vetro. Non sono ammesse pensiline in calcestruzzo o con eccessivi virtuosismi stilistici.

ART. 22 POGGIOLI

All'interno delle Z.T.O. corrispondenti al tessuto urbanistico di tipo 1, 2, e nelle aree agricole i poggioli dovranno essere realizzati del tipo a ballatoio con l'esclusione della tipologia aggettante. Nelle aree agricole i parapetti dei poggioli dovranno essere realizzati in legno.

E' facoltà della C.E. valutare la realizzazione di poggioli di tipo aggettante anche nei tessuti urbanistici suindicati, in relazione alla tipologia del fabbricato ed al suo inserimento contestuale nella zona. La profondità massima in tali casi dovrà essere pari a max 0,80 ml e la larghezza pari alla dimensione della porta più 40 cm per lato. Lo spessore della soletta portante non dovrà essere pari allo spessore della soletta del solaio dei locali, pertanto andranno ricercate soluzioni tecniche con travi di sostegno a vista in modo da rendere la nuova struttura la più leggera possibile.

Nelle Z.T.O. corrispondenti ai tessuti urbanistici di tipo 3, 4, 5, 6, 7 e 8 oltre a quanto sopra è data facoltà di realizzare poggioli di tipo aggettante. Si possono realizzare poggioli di diversa tipologia nei tessuti urbanistici di tipo 4, 5, 6, 7 e 8 e con l'utilizzo di diversi materiali, previa valutazione in sede di Commissione Edilizia Comunale.

ART. 23 SCALE ESTERNE

Sono ammesse le scale esterne fino ad una altezza massima di ml 3,50 dal piano di campagna se la normativa specifica di zona non lo vieta espressamente, salvo comunque un adeguato studio architettonico che dimostri il corretto inserimento della scala nel contesto esistente.

Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.

ART. 24 TINTEGGIATURE ESTERNE DEI FABBRICATI

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come pure gli interventi di nuova edificazione, debbono tendere alla riqualificazione complessiva dell'ambiente costruito, ponendo particolare cura al complesso degli elementi che contribuiscono a determinare la qualità dello spazio collettivo. La scelta del colore dovrà essere coerente con la storia e le funzioni dell'edificio e con il contesto in cui questo ultimo si inserisce. La scelta del colore di un edificio deve infatti essere valutato all'interno del **quadro visivo prossimo** e del **quadro visivo d'insieme**; il **quadro visivo prossimo** è ciò che rientra nel campo visivo

dell'osservatore in prossimità dell'edificio, verosimilmente l'edificio stesso, gli edifici adiacenti o di fronte, il **quadro visivo d'insieme** è ciò che rientra in una visione correlata ad uno specifico contesto urbano e funzionale caratterizzante e necessitante di unitarietà morfologica, ad esempio una piazza, una strada, una contrada. Il progetto delle fronti si confronterà con entrambi nei seguenti termini: integrazione/compatibilità cromatica e integrazione/compatibilità materica (texture, trasparenza...). Le tinteggiature dovranno comunque essere scelte fra quelle previste dalla gamma cromatica compresa nella tabella dei colori. Sono vietati nuovi impianti di tinte al quarzo e in ogni caso sono vietate le tinte epossidiche, i graffiti acrilici e ogni altra tinta sintetica. Sono sempre vietati intonaci cementizi e sintetici.

ART. 25 ELEMENTI DI PREGIO

La salvaguardia di elementi documentari quali stemmi, lapidi ed iscrizioni, o manufatti di valore testimoniale per l'arte, quali dipinti murali, fregi decorativi pittorici o scultorei, affreschi e fontane sarà verificata per ogni singolo caso in sede di Commissione Edilizia Comunale.

ART. 26 RECINZIONI E MURATURE DI CONTENIMENTO

Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi di vegetazione locale, non sempreverdi, staccionate, cancellate, grigliati eccetera, aventi altezza non superiore a m. 1,70 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano campagna, compresi eventuali zoccoli murari alti non più di m. 0,50. Nel caso in cui la siepe ecceda tale altezza, dovrà essere rispettata la distanza dai confini fissata dall'art. 892 del C.C.

All'interno delle zone destinate ad insediamenti produttivi, è consentita l'altezza massima di m. 3,00, lungo la linea di confine fatti salvi gli arretramenti eventualmente prescritti.

Nelle zone agricole sono ammesse le recinzioni solo dell'area di pertinenza dei fabbricati al fine di non alterare una delle caratteristiche fondamentali del paesaggio tradizionale, che, pur essendo articolato in piccoli spazi privati, era tuttavia un paesaggio "aperto", visibile in tutte le direzioni. Va quindi scoraggiata la tendenza a delimitare tutte le proprietà, anche quelle che non sono di stretta pertinenza degli edifici, con recinzioni che spesso rappresentano vere e proprie barriere, visive e anche fisiche.

Nelle zone agricole è ammessa pertanto la formazione di recinzioni solamente per:

- esigenze di sicurezza;
- protezione e contenimento di animali;

e solo limitatamente alle aree in cui tale esigenza è verificabile e non necessariamente sull'intera area di proprietà. Tali recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno, senza la realizzazione di fondazione continua di ancoraggio.

Al di fuori dei centri abitati, valgono le norme fissate dal Nuovo Codice della Strada.

Il Dirigente del Settore, sentita la C.E.C., può concordare, sia il non uso delle recinzioni, sia l'impiego per le stesse di tipologie unitarie, al fine di ottenere soluzioni di particolare valore architettonico.

Per quanto attiene all'apertura di passi carrai si prescrive l'arretramento dell'accesso stesso al fine di consentire la realizzazione di un parcheggio.

Le recinzioni lungo le strade comunali e vicinali dovranno essere sempre arretrate dal filo strada di 100 cm. in base alla valutazione della C.E.C. sia per la sicurezza viabilistica sia per consentire i lavori di apertura in caso di nevicate. Si richiama in ogni caso quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Il Regolamento del Codice della Strada all'art. 4 prevede fuori dai centri abitati un arretramento pari a 3.00 ml, dalle strade di tipo F, per le recinzioni di qualsiasi natura e consistenza;

Il Regolamento del Codice della Strada all'art. 7 prevede un arretramento minore pari a 1.00 ml, in relazione alla tipologia della recinzione se in pali in legno, e altezza massima 1.00 ml (sempre al di fuori dei centri abitati).

La definizione di strada di tipo F (art. 2 C.d.S.) è la seguente:

F - STRADA LOCALE: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Questa definizione non si può applicare per una parte delle strade del nostro territorio in quanto si tratta di strade comunali in disuso nelle quali il transito veicolare non è più ne previsto ne possibile fatti salvi i transiti dei frontisti con i mezzi agricoli.

Pertanto, nei casi di cui sopra, si ritiene corretta la sola applicazione delle presenti Norme Tecniche Operative valutando volta per volta la dimensione dell'arretramento da imporre in quanto ai sensi del Codice della Strada tali strade non sono classificate, al fine di non ostacolare i pochi transiti agricoli su quelle strade.

Relativamente ai muri di sostegno lungo le strade: gli stessi non vengono paragonati alle recinzioni per cui verranno valutati a seconda dello specifico caso proposto e sarà eventualmente chiesto l'arretramento di 100 cm.

L' U.T.C. chiederà la presentazione di adeguata cauzione pari al costo della realizzazione dell'opera, nel caso in cui il progetto di una muratura e/o recinzione preveda il rivestimento del muro in lastre di pietra. Si esclude il caso in cui sia prevista la realizzazione di un paramento in sasso a vista. In questo ultimo caso, nel caso di inadempienza si applicherà l'art. 37 del D.P.R. 380/2001.

ART. 27 MARCIAPIEDI

Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi. I proprietari, in fase di costruzione dei fabbricati, devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata ad uso privato, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario.

ART. 28 PORTICI

I portici e i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. Il pavimento dei portici deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune. E' a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione, mentre al Comune spettano le spese di manutenzione e la spesa per la fornitura di energia elettrica. Le aree costituenti i portici e i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml 2,70, fatte salve le preesistenze.

Per quanto concerne i portici privati si intende uno spazio coperto al piano terra e/o piano rialzato, con almeno due lati completamente aperti, fatta eccezione per le tipologie bifamigliari e/o a schiera, dove può essere ridotto ad un solo lato. Ai fini del rispetto del distacco tra fabbricati, i portici devono osservare la distanza minima di ml. 5,00, fermo restando che tra pareti finestrate interne agli stessi, devono essere a ml. 10,00.

ART. 29 APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE

Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.

Essi devono essere altresì muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.

TITOLO V°	IMPIANTI TECNOLOGICI
------------------	-----------------------------

Le modalità di esecuzione degli impianti tecnici (luce, acqua, fognatura, gas, riscaldamento) esulano dalla finalità del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"; a tale proposito si rinvia alla manualistica esistente. Si ritiene comunque opportuno riportare alcune indicazioni e prescrizioni.

ART. 30 POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE TECNOLOGICHE

Le strutture tecnologiche inerenti impianti di servizi di pubblica utilità possono essere realizzate su tutto il territorio del Comune di Valli del Pasubio indipendentemente dal tipo di tessuto edilizio, fermo restando il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di Beni Ambientali e di prevenzione della salute pubblica. Salvo quanto previsto al successivo art. 31.

ART. 31 FOGNATURE

ART. 31.1 CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO

Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.), è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche, sotto pena delle sanzioni di cui all'art. 217 T.U.L.S. e della legge 10-5-1976 N. 319 e successive modificazioni.

ART. 31.2 CONDOTTI CHIUSI

Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonea sezione e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

ART. 31.3 DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI

In assenza di una rete fognaria idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di igiene, ai sensi della legge 10-5-1976 N. 319 e successiva normativa di applicazione. Il Sindaco ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. Viene altresì richiamato il dispositivo della L. R. 16/4/85 n. 33 e del Regolamento Comunale per il servizio di fognatura e depurazione.

ART. 31.4 ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nella osservanza delle norme contenute in appositi regolamenti, che prescrivano dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti, e qualità delle acque da immettere. L' autorizzazione all'allaccio è rilasciata dall' Ente gestore.

ART. 31.5 FOGNATURE RESIDENZIALI

Tutti gli interventi edilizi dovranno prevedere lo smaltimento delle acque nere nella rete fognaria comunale. Deve essere prevista una canalizzazione separate per lo smaltimento delle acque bianche e nere; nei casi ove sia dimostrata l'impossibilità di allaccio alla rete fognaria comunale è consentita la posa di impianti di fitodepurazione, pozzi assorbenti, subirrigazione, etc accompagnata da adeguata relazione geologica che attesti la qualità del terreno in relazione alla tipologia di smaltimento prevista. Gli eventuali ampliamenti della rete di fognatura dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola ad aree insufficientemente fornite .

Va prevista in generale una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque bianche o nere, di regola allacciata alla fognatura comunale, o in mancanza con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve rispettare gli standards di accettabilità di cui alla legge 10 maggio 1976 N. 319, nonché alle vigenti norme statali e regionali in materia. Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l'allacciamento alla fognatura dinamica:

a.) per i piani di lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario. Le reti di fognatura devono essere dello stesso tipo di quelle comunali. Il Sindaco ha comunque facoltà, sulla base dei programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali;

b.) nelle zone di completamento e nelle zone rurali, su parere dell' ULSS, in relazione al numero degli abitanti serviti ed allo stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare le norme adottate dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (G.U. N. 48 del 21-2-1977, Suppl. Ord.) allegati 4 e 5 relativa normativa regionale integrativa e di attuazione. Viene altresì richiamato il dispositivo della L. R. 16/4/85 n. 33 e del Regolamento Comunale per il servizio di fognature e depurazione.

ART. 31.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno.

Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00 e prolungato fino al pozzetto di raccordo.

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti in particolari soluzioni architettoniche.

ART. 32 RIFIUTI URBANI

Al fine di raggiungere una sempre maggiore quota media della raccolta differenziata con la massima informazione ai cittadini in merito a luoghi di destinazione delle frazioni il Piano degli Interventi individua due zone per la futura realizzazione di un ecocentro per un'estensione pari a circa 1.500,00 mq al fine di garantire un'adeguata razionalizzazione della raccolta dei rifiuti.

I siti produttivi interessati in via esclusiva da attività di impianti di recupero e/o trattamento, indipendentemente dal fatto che operino in regime autorizzativo semplificato o ordinario, dovranno essere localizzati unicamente nelle zone classificate come produttive. La corrispondente attività di recupero e/o trattamento dovrà svolgersi esclusivamente su superfici impermeabilizzate e coperte, e non dovrà comportare alcun tipo di scarico in corso d'acqua superficiale, lo scarico in acque superficiali potrà avvenire nel caso sia

previsto l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Sarà consentito l'eventuale scarico in fognatura nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

E' fatto divieto di realizzare nuovi impianti di discarica nelle aree identificate come zone di tutela per la ricarica delle falde, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico-naturalistico, nonché negli ambiti territoriali che ospitano falde acquifere destinate prioritariamente a scopo potabile.

Le convivenze ed i condomini con vano scala al servizio di due o più alloggi, devono disporre di un luogo di deposito dei contenitori delle immondizie facilmente accessibile per l'asporto periodico. Sono vietate le canne di caduta delle immondizie, dai piani ad un contenitore al piano inferiore.

Nelle zone ove il servizio non venga effettuato con scadenza periodica i fabbricati devono dotarsi di una idonea attrezzatura per la raccolta dei rifiuti convenientemente ubicata e riparata al fine di non venire meno al pubblico decoro.

Verranno favorite forme di pubblicità e campagne informative per sensibilizzare l'opinione pubblica al raggiungimento di una sempre maggior quota media di raccolta differenziata, con massima informazione in merito ai luoghi di destinazione delle frazioni, e per incentivare l'acquisto di materiali e prodotti che generino minor inquinamento e quota di rifiuti inferiore.

ART. 33 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Per impianti radioelettrici si intendono gli impianti di radiodiffusione, di radiocomunicazione o radioastronomia, ivi compresi gli impianti di trasmissione del segnale radiotelevisivo e radiofonico nonché le relative strutture di sostegno ed apparecchiature accessorie. Per impianto di telefonia mobile o stazione radiobase (SRB) si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione ed accessori nonché le relative strutture di sostegno .

Qualora tali strutture, sia per nuove installazioni che per modifiche agli impianti esistenti, comportino la realizzazione o modifica di manufatti emergenti dal suolo (pali o tralicci, ecc.) o dalla copertura degli edifici, sono soggetti a provvedimento autorizzativo unico comprensivo del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'eventuale autorizzazione di cui all'art. 146 del D.L.vo 22/01/2004 n. 42, nonché dell'autorizzazione all'installazione di cui all'articolo 87 del D. L.vo 1/8/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche". Nella valutazione delle istanze di localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile o la delocalizzazione di impianti esistenti dovranno altresì essere adeguatamente valutati e soppesati con il supporto dell'ARPAV, dell'Ulss o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore.

La realizzazione di nuovi impianti radioelettrici o per telefonia mobile o la modifica e/o il potenziamento di quelli esistenti sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- utilizzo prioritario delle strutture già esistenti se non sono in contrasto con quanto stabilito ai commi successivi;

– Gli impianti radioelettrici e radiobase per telefonia con una potenza netta di emissione superiore a 150 Watt, fatti salvi gli impianti destinati alle forze dell'ordine, alle Pubbliche Amministrazioni e Società controllate o collegate per attività istituzionali, del pronto intervento e della protezione civile, dovranno essere localizzati, salvo diversa previsione del P.I., al di fuori delle zone territoriali omogenee corrispondenti al tessuto edilizio di tipo 1, 2, 3, 4, 5.

– Sono classificati come siti sensibili gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, casa di cura e inoltre, parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale; nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti radioelettrici o per telefonia mobile.

ART. 34 INDICAZIONI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI

Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati. Non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino se distrutti per casi a loro imputabili.

TITOLO VI°

EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO

Il Comune di Valli del Pasubio, in coerenza con la L.R. 11/2004 e con le finalità del PAT vigente, promuove e incentiva l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico. Di seguito vengono sviluppate le tematiche al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del settore abitativo e i requisiti adottati dall'Amministrazione Comunale per promuovere la certificazione energetica degli edifici.

In linea generale la sostenibilità ambientale, sia che si tratti di edilizia naturale, bioecologica, bioedilizia e simili, per essere tale deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) è progettata, realizzata e gestita secondo un'elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
- b) ha l'obiettivo di minimizzare i consumi dell'energia e delle risorse ambientali in generale, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
- c) è concepita e realizzata in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
- d) tutela l'identità storica degli agglomerati urbani e favorisce il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
- e) promuove e sperimenta sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali.

ART. 35 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa attualmente di riferimento nazionale è la seguente:

D. Lgs. 192/2005 " Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

D. Lgs. 311/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

D. Lgs. 115/ 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

Legge 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

ART. 36 PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

Orientamento dell'edificio: L'orientamento geografico delle pareti dell'edificio influisce in maniera significativa sulla possibilità di sfruttare favorevolmente gli apporti energetici naturali. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, per gli edifici di nuova costruzione, è vincolante l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di $\pm 20^\circ$; inoltre gli edifici di nuova costruzione devono possibilmente essere collocati all'interno del lotto in modo tale da minimizzare le interferenze dovute alla presenza di edifici circostanti ed alle loro ombre portate. Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia la distribuzione dei vani interni deve essere concepita allo scopo di favorire il benessere abitativo degli occupanti e contribuire al miglioramento del microclima interno, disponendo preferibilmente gli ambienti nei quali si svolgono le attività principali a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest; gli spazi con minori esigenze di riscaldamento e di illuminazione, quali vani accessori e corridoi, preferibilmente nella porzione Nord dell'edificio, fungendo da elemento di transizione tra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; le aperture di maggiori dimensioni nel quadrante geografico Sud-Est, Sud-Ovest, in modo da poter godere del maggiore soleggiamento invernale.

Tipologia: La forma dell'edificio influisce in maniera significativa sull'intensità degli scambi termici. Il passaggio di energia tra ambienti riscaldati e non, o tra interno ed esterno dell'edificio, avviene attraverso le superfici di contatto dei vani e le pareti dell'involucro: maggiore è la superficie che racchiude il volume riscaldato, più elevato sarà lo scambio energetico. Per edifici compatti la superficie disperdente risulta inferiore rispetto a edifici articolati, rendendo più semplice il raggiungimento di una maggiore efficienza termica, senza interventi specifici sulle strutture isolanti. E' consigliabile negli edifici di nuova costruzione sia adottata un'impostazione planivolumetrica che preveda basso indice di compattezza, calcolato come rapporto tra superficie disperdente e volume interno riscaldato ($S/V < 0,4$); porticati sul fronte Sud, di altezza e profondità idonea a schermare la parete retrostante dalla radiazione solare diretta; negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia sia minimizzata la superficie di contatto tra vani riscaldati e vani non riscaldati; balconate e terrazzi siano concepiti come elementi esterni, strutturalmente svincolati dell'involucro riscaldato, impiegando preferibilmente strutture leggere con ancoraggi, evitando ponti termici disperdenti; logge coperte e verande svolgano funzione di elementi di accumulo dell'energia termica solare, al fine di ottenere un apporto energetico favorevole al bilancio termico complessivo.

Protezione dal sole: le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli edifici di nuova costruzione o edifici soggetti a ristrutturazione devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento dall'esterno, nel rispetto delle caratteristiche materico-tipologiche del sito.

Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare l'irradiazione massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.

E' consentito l'uso di chiusure trasparenti prive di schermi solo se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente a quello dello schermo.

Inerzia Termica: al fine di controllare il surriscaldamento estivo, le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate nei locali più esposti all'irraggiamento solare devono essere tali da garantire condizioni adeguate di comfort abitativo. Il valore della massa superficiale (M_s) delle chiusure opache deve essere superiore a 230 kg/m².

Gli effetti positivi raggiungibili con il valore della massa superficiale, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali anche innovativi che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare.

La capacità della struttura edilizia di contenere queste oscillazioni può essere utilmente rappresentata dagli indicatori prestazionali "sfasamento" (S) espressi in ore, ed "attenuazione" (fa), coefficiente dimensionale, valutabili in base alle norme tecniche UNI EN ISO 13786.

Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definiscono i seguenti limiti minimi per le strutture dell'involucro edilizio:

Coefficiente di sfasamento delle pareti perimetrali opache: $S \geq 9h$

Coefficiente di sfasamento del solaio orizzontale: $S \geq 11 h$

Deve essere verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che la presenza di condensazione interstiziale siano limitate alla quantità rievaporabile secondo la normativa vigente.

L'isolamento termico: l'isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dal D.Lgs. n° 192/2005 e successivi. Le trasmittanze termiche dei componenti dell'edificio secondo l'allegato C del citato D.Lgs. n° 192/2005, riferiti alla provincia di Vicenza sono i seguenti:

		Dal 1 gennaio 2008	Dal 1 gennaio 2010
Tab.2.1	Strutture opache verticali	0.37 W/m ² K	0.34 W/m ² K
Tab. 3.1	Coperture	0.32 W/m ² K	0.30 W/m ² K
Tab. 3.2	Pavimenti	0.38 W/m ² K	0.33 W/m ² K
Tab. 4.a	Chiusure trasparenti	2.4 W/m ² K	2.2 W/m ² K
Tab. 4.b	Vetri	1.9 W/m ² K	1.7 W/m ² K

Le trasmittanze termiche delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti:

Strutture opache, verticali, orizzontali che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.	0.8 W/m²K
--	-----------------------------

Indici di prestazione energetica edificio: I requisiti minimi di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) e le modalità di certificazione per gli edifici nuovi o ristrutturati sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e/o regionale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 37 EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

Ventilazione meccanica: Per gli edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazione, nel caso non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali esterne (per esempio attraverso la ventilazione naturale), al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0.5 vol/h.

Impianti centralizzati di produzione calore: negli edifici di nuova costruzione composti da più di 4 unità abitative si consiglia di prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Il requisito è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione costituiti da un numero di unità abitative uguale o superiore ad 8.

Sistemi di produzione ad alto rendimento: negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento tali per cui il rendimento globale medio stagionale sia inferiore ai limiti definiti dal D.Lgs. n°192/05 e successivi.

Contabilizzazione energetica: per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, per gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Regolazione locale temperatura dell'aria: per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

Sistemi a bassa temperatura: al fine del mantenimento della temperatura dell'aria in condizioni di comfort senza movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo, con il minimo utilizzo delle risorse energetiche, per tutti gli interventi è consigliato impiegare soluzioni avanzate per ottimizzare la propagazione del calore (o raffrescamento) per irraggiamento, quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, nei soffitti, nelle pareti.

Efficienza illuminazione artificiale: è raccomandato per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

Negli apparecchi per l'illuminazione si deve provvedere alla sostituzione, ove possibile, delle comuni lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica.

Efficienza elettrodomestici: è consigliato installare elettrodomestici a basso consumo, certificati in classe A o superiore secondo la direttiva 92/75/CEE

ART. 38 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Produzione energetica: a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (sole, geotermia, pompe di calore, biomasse, ecc.), in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

Per i fabbricati industriali, con superficie utile non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Impianti Solari termici (per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria): Nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, destinati anche alla produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.), è obbligatorio, salvo provati impedimenti di natura tecnica, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici.

Il requisito si ritiene soddisfatto nel caso si ricorra ad altre specifiche fonti rinnovabili purchè ne venga comprovata l'effettiva produzione energetica.

I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.

Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo *retrofit*) o meglio integrati in essa (modo strutturale); i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e ove possibile posizionati all'interno degli edifici;
- Nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purchè gli stessi si integrino in modo consono all'ambiente circostante.

Solare Fotovoltaico: l'energia radiante solare può essere sfruttata per la produzione di energia elettrica. I moduli fotovoltaici richiedano disponibilità di spazio superiore a quelli per il solare termico, precisa inclinazione e orientamento geografico, assenza di ombreggiamento; è raccomandata una progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici quali "elementi integrati", ai quali assegnare oltre ai compiti energetici funzioni architettoniche, quali: coperture, serramenti, parapetti, pensiline, pergole, ecc;

Sistemi solari passivi (serre): gli edifici certificati classe A o A+ possono essere dotati di sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare (serre), applicati sui balconi o integrati nell'organismo edilizio.

Tali strutture devono essere realizzate con specifico riferimento al risparmio energetico dimostrando progettualmente la loro funzione di riduzione dei consumi e non possono ospitare locali riscaldati o abitabili e ridurre i parametri igienico sanitari dei locali adiacenti.

La struttura deve essere trasparente, il più possibile apribile ed ombreggiabile con schermature mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo.

Impianti a biomasse: è preferibile l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellets, cippato, scarti di lavorazione di legno vergine) in abbinamento agli eventuali impianti termici già presenti nell'edificio. Ai fini dell'installazione di impianti a biomasse vegetali è raccomandato predisporre un vano tecnico o un serbatoio apposito da destinare allo stoccaggio del combustibile, nonché di un sistema di alimentazione e movimentazione automatica del combustibile stesso.

Geotermia: in alternativa dei generatori termici tradizionali si suggerisce l'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinata a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, limitatamente ed in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Vicenza, ognuno per le rispettive competenze.

ART. 39 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Certificazione ambientale: al fine di incentivare l'Architettura Eco-Sostenibile degli edifici è consigliato l'ottenimento della certificazione ambientale rilasciata da organismi pubblici o privati riconosciuti, di indiscussa autorevolezza scientifica e consolidata capacità e professionalità (per esempio SB100, protocollo ITACA, LEED, ecc.).

Materiali ecosostenibili: per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. Il requisito è soddisfatto qualora: nella realizzazione di nuovi edifici ed in interventi di recupero dell'edilizia esistente, nella sistemazione delle aree scoperte, negli elementi costruttivi, nelle finiture e negli impianti, siano largamente utilizzati materiali o componenti con certificazione europea "Ecolabel" o analoga certificazione di qualità e salubrità; sia certificata la compatibilità ambientale del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) dell'organismo edilizio attraverso idonea procedura.

Recupero acque piovane: La riduzione del consumo d'acqua per usi domestici e sanitari è perseguita in un'ottica complementare di tutela ed uso efficiente delle risorse idropotabili, nonché risparmio economico per gli utenti. Il risparmio idrico diretto può essere ottenuto con l'applicazione all'impianto idrico-sanitario di appositi dispositivi di controllo, atti a favorire il risparmio idrico, diversificati per complessità e funzione, quali: rubinetterie a chiusura automatica temporizzata, diffusori frangi-getto ed erogatori per le docce di tipo *fit-air*, che introducono aria nel getto applicati ai singoli elementi erogatori, l'installazione di cassette di scarico dei w.c. dotate di comando di erogazione differenziata o modulazione del volume d'acqua; l'adozione, in edifici pubblici o privati non residenziali, di miscelatori automatici a tecnologia termostatica che mantengono costante la temperatura dell'acqua nel circuito di distribuzione. Il risparmio idrico indiretto si attua con il recupero e riuso delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi e per l'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici. Si tratta di sistemi di raccolta delle acque dalle coperture o dalle superfici impermeabili e convogliamento in cisterna o vasca d'accumulo; creazione di una specifica rete autonoma di adduzione e distribuzione delle acque non potabili, collegata alle vasche d'accumulo, idoneamente dimensionata, separata dalla rete idrica principale e segnalata secondo normativa vigente per evitarne usi impropri. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia.

Tetti verdi: le coperture degli edifici possono essere realizzate col sistema a "tetto verde", con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali estivi dovuti all'insolazione sulle superfici orizzontali.

Deve essere garantito l'accesso per la manutenzione.

ART. 40 MODALITÀ PER OTTENERE GLI INCENTIVI

Gli edifici soggetti ad incentivo sono quelli appartenenti alle categorie A e A+ che presentano cioè un indice di prestazione energetica $EP \leq 30 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$ (EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie utile).

L'Agenzia di Certificazione e metodo di certificazione da questa utilizzato devono avere le seguenti caratteristiche minime:

1. essere formalmente riconosciuto con apposito provvedimento emanato dallo Stato Italiano appartenente alla Comunità Europea e/o Regione italiana / Provincia autonoma italiana;
2. comportino il rilascio di certificazioni da parte di un soggetto terzo indipendente dalla committenza e/o dal soggetto che ha eseguito la progettazione e costruzione;
3. prevedendo verifiche ed accertamenti durante tutto l'iter della realizzazione, sia in fase progettuale che in fase di costruzione, per l'intervento specifico, con l'esclusione di verifiche "a campione";
4. dovrà essere fornita la classificazione dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio in kWh/mq a.

ART. 41 INCENTIVI PER EDIFICI CERTIFICATI

Incentivi per edifici certificati

In tutto il territorio comunale sono previste forme di incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati, certificati da apposita agenzia di Certificazione per le categorie A e A+, come segue:

Coefficienti di riduzione o azzeramento da applicare agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:

- Edifici di nuova edificazione con certificazione energetica = classe A o A+:
riduzione 45%;
- Edifici ristrutturati con certificazione energetica = classe A o A+: azzeramento degli oneri primari e secondari;

Le riduzioni sopra riportate si applicano agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, come definiti dal D.P.R. n° 380/2001, dell'intera unità immobiliare, compresi eventuali locali non riscaldati presenti, purché appartenenti all'unità immobiliare, ovvero di pertinenza della stessa (come per esempio le autorimesse), per tutte le pratiche edilizie presentate dal 15.04.2009 data di convocazione del Consiglio Comunale di adozione del primo Piano degli Interventi. Per interventi di nuova costruzione, a garanzia degli obblighi assunti, il richiedente del permesso di costruire dovrà sottoscrivere una polizza fidejussoria per un importo pari al valore della riduzione da svincolare dopo che è stata prodotta la certificazione energetica. Resta valido il versamento del costo di costruzione. L'Amministrazione Comunale, con specifico provvedimento della Giunta Comunale e in base al bilancio annuale potrà stanziare tramite bando ulteriori incentivi a favore di coloro che effettuano gli interventi di edilizia certificata.

La certificazione energetica può essere rilasciata solo su interi edifici e non può riguardare singole unità immobiliari appartenenti agli edifici stessi.

Ai sensi del presente articolo viene considerato "edificio" anche l'alloggio appartenente ad una bifamiliare, ovvero ad un complesso a schiera o a cortina, purché tale alloggio sia diviso da cielo a terra al resto dell'edificio.

Modalità per ottenere la certificazione energetica

L'iter per ottenere la certificazione Energetica si articola sinteticamente nelle fasi di seguito elencate:

- 1) il richiedente del permesso di costruire integra la domanda del permesso di costruire con copia della richiesta di certificazione all'Agenzia di certificazione prescelta (tipo Ecodomus, Casaclima.....) ;
- 2) l'Agenzia di Certificazione formula una prima valutazione energetica (energy check) che consiste in una verifica delle aree e delle volumetrie;
- 3) l'Agenzia di Certificazione nomina il certificatore esterno;
- 4) esecuzione di una seconda valutazione energetica in corso d'opera (Audit/sopralluogo del certificatore dell'Agenzia);
- 5) valutazione finale dell'edificio da parte dell'Agenzia di Certificazione;
- 6) rilascio del certificato energetico da parte dell'Agenzia di Certificazione, consegna della "targhetta energetica", consegna del "libretto di risparmio energetico", per il corretto utilizzo dell'edificio certificato.

Negli edifici in classe A e classe A+ e comunque dove è inserito un sistema di ventilazione meccanica il certificatore provvede alla verifica della tenuta all'aria mediante Blower Door test.

Nel caso in cui il certificatore dovesse rilevare eventuali irregolarità o errori, ne da immediatamente comunicazione al Comune, al committente e al direttore lavori.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non venisse acquisita la certificazione, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per intero con gli interessi di legge; il relativo conguaglio dovrà essere versato prima del rilascio del certificato di agibilità.

Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici che fruiscono degli incentivi previsti dal presente titolo viene rilasciato contestualmente al certificato energetico dell'edificio.

La certificazione energetica ha la validità di anni 10.

ART. 42 SANZIONI

La violazione delle disposizioni del presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n°192/2005 e dalla legge n°10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, a seconda del riferimento normativo richiamato dall'articolo violato, e le sanzioni previste dal D.P.R. n°380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco
Cunegato Armando

Il Progettista
Brazzale arch. Fabiola

Il Coordinatore
Scocco geom. Erika

Valli del Pasubio li Gennaio 2010

INDICE

TITOLO I°	PREMESSA	1
ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PRONTUARIO	1
ART. 2	CARATTERI GENERALI	1
TITOLO II°	TERRITORIO E AMBIENTE	1
ART. 3	IL PAESAGGIO	1
ART. 4	OPERE DI SISTEMAZIONE AGRARIA	2
ART. 5	VEGETAZIONE	3
TITOLO III°	GLI INSEDIAMENTI ABITATI	5
ART. 6	IL PAESAGGIO “COSTRUITO”	5
ART. 6.1	LE CONTRADE SPARSE	6
ART. 6.1.1	ABACO DEI TIPI DI CONTRADA E TIPI TERRITORIALI	7
ART. 6.2	CENTRI STORICI	8
ART. 7	TIPOLOGIE EDILIZIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	9
ART. 7.1	TIPO A BALLATOIO	9
ART. 7.2	TIPO CON ARCO	11
ART. 7.3	TIPO A BLOCCO CHIUSO	11
ART. 7.4	ANNESI RUSTICI	12
ART. 8	COSTRUZIONI ACCESSORIE E ALTRI MANUFATTI EDILIZI	14
ART. 8.1	MANUFATTI INTERRATI E SEMINTERRATI: GARAGES E ACCESSORI	14
ART. 8.2	MALGHE	14
ART. 8.3	CAPANNI DA CACCIA	15
TITOLO IV°	ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI	15
ART. 9	CRITERI ED INDICAZIONI PROGETTUALI	15
ART. 10	DECORO DEGLI EDIFICI	16
ART. 11	SUPERFETAZIONI	16
ART. 12	CHIOSTRINE	16
ART. 13	CORTILI E LASTRICI SOLARI	16
ART. 14	PAVIMENTAZIONI	17
ART. 15	ARREDO URBANO	17
ART. 16	FONTANE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO	17
ART. 17	ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO	17
ART. 18	ALBERATURE	18
ART. 19	COPERTURE	18
ART. 20	SERRAMENTI ESTERNI	19
ART. 21	PENSILINE	19
ART. 22	POGGIOLI	19
ART. 23	SCALE ESTERNE	20
ART. 24	TINTEGGIATURE ESTERNE DEI FABBRICATI	20
ART. 25	ELEMENTI DI PREGIO	20
ART. 26	RECINZIONI E MURATURE DI CONTENIMENTO	20
ART. 27	MARCIAPIEDI	22
ART. 28	PORTICI	22
ART. 29	APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE	22
TITOLO V°	IMPIANTI TECNOLOGICI	22
ART. 30	POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE TECNOLOGICHE	22
ART. 31	FOGNATURE	23
ART. 31.1	CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO	23
ART. 31.2	CONDOTTI CHIUSI	23


ART. 31.3	DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI	23
ART. 31.4	ALLACCIAMENTI	23
ART. 31.5	FOGNATURE RESIDENZIALI	23
ART. 31.6	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	24
ART. 32	RIFIUTI URBANI	24
ART. 33	IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	25
ART. 34	INDICAZIONI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI	25
TITOLO VI°	EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO	26
ART. 35	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	26
ART. 36	PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	26
ART. 37	EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI	28
ART. 38	FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	29
ART. 39	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	31
ART. 40	MODALITÀ PER OTTENERE GLI INCENTIVI	31
ART. 41	INCENTIVI PER EDIFICI CERTIFICATI	32
ART. 42	SANZIONI	33
	SCHEMI DI INTERVENTO	36
	TABELLE DEI COLORI	43

SCHEMI DI INTERVENTO


Le modalità di intervento non ammesse sono da ritenersi prescrittive mentre quelle ammesse sono esemplificative nel rispetto degli obiettivi descritti per ciascuna tipologia.

PARAPETTI: devono essere in metallo o in legno, di sobrio disegno e verniciati con tinte in accordo cromatico con le facciate.


Parapetti non ammessi



Parapetti ammessi solo se originali o a sostituzione di originali




Parapetti consentiti




Parapetto metallico: barre e tondini a sezione quadrata o circolare, oppure in legno di sobrio disegno


POGGIOLI



Soluzione consentita nel tessuto urbanistico di tipo 4, 5, 6, 7 e 8




Soluzione consentita nel tessuto urbanistico di tipo 1, 2, 3 e nelle aree agricole



Soluzione consentita nel tessuto urbanistico di tipo 1, 2, 3 e nelle aree agricole



PENSILINA





Pensilina ammessa a copertura ingresso (larghezza mas. 1,50 ml profondità mas.1,00 ml) con struttura in legno e copertura in coppi oppure struttura in ferro e copertura in vetro. Non sono ammesse pensiline in calcestruzzo o con eccessivi virtuosismi stilistici.

POSSIBILI TIPOLOGIE DI AMPLIAMENTO


Soluzioni ammesse






Soluzioni non ammesse




MURO DI CONTENIMENTO




- 1 MASSELLI IN C.A. PER CARREGGIABILE ERBOSA
- 2 SABBIA DI ALLETTAMENTO
- 3 MISTA GHIAIA E SABBIA
- 4 CORDONE IN PIETRA
- 5 CLS DI RINFIANCO




TIPOLOGIE TENDE DA SOLE AMMESSE




Tende con bracci a compasso



Tende a staffe laterali



Tende parzialmente protette



Tende a caduta guidata



Tende carterizzata totale



Tende a capottino

TABELLA COLORI

Da utilizzare nelle zone agricole


	RAL 1000		RAL 1003
	RAL 1004		RAL 1013
	RAL 1015		RAL 1018
	RAL 7032		RAL 7035
	RAL 9001		RAL 9003
	RAL 9002		RAL 3015

TABELLA COLORI
nei tessuti urbanistici di tipo 1, 2, 3, 4, 5 oltre a ai colori previsti nelle zone

agricole si possono utilizzare i seguenti colori



RAL 1001



RAL 1002



RAL 1005



RAL 1007



RAL 1014



RAL 1017



RAL 1033



RAL 2000



RAL 2001



RAL 2002



RAL 2010



RAL 2011



RAL 3000



RAL 3013



RAL 3005



RAL 3018



RAL 5012



RAL 5015



RAL 6019



RAL 5018



RAL 6021



RAL 6027

FINITURE



RUSTICO
da utilizzare nelle zone agricole



RUSTICO MEDIO
da utilizzare nelle zone agricole



RUSTICO FINE
da utilizzare nelle zone agricole



LISCIO SPATOLA
da utilizzare nei tessuti urbanistici 1, 2, 3, 4, 5



LISCIO
da utilizzare nei tessuti urbanistici 1, 2, 3, 4, 5 e nelle zone agricole



COPRENTE
da utilizzare nei tessuti urbanistici 1, 2, 3, 4, 5



VELATURA
da utilizzare nei tessuti urbanistici 1, 2, 3, 4, 5 e nelle zone agricole